



COMUNE DI SCHIAVON

PROVINCIA DI VICENZA

Statuto del Comune di Schiavon

- Approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 27.02.2001
- Modificato con delibera C.C. n. 18 del 28.07.2011
- Modificato con delibera C.C. n. 25 del 05.08.2013

I N D I C E

TITOLO I° PRINCIPI GENERALI

- Art. 1- Oggetto dello Statuto
- Art. 2- Finalità ed obiettivi dell'azione comunale
- Art. 3 - Collaborazione
- Art. 4- Stemma e Gonfalone

TITOLO II° IL TERRITORIO DEL COMUNE

- Art. 5- Sede di riunione degli organi comunali

TITOLO III° ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO 1° - IL CONSIGLIO COMUNALE

Sezione 1^

I Consiglieri comunali

- Art. 6- Diritti e poteri dei consiglieri
- Art. 7- Doveri dei consiglieri comunali
- Art. 8- Decadenza
- Art. 9- Gruppi consiliari
- Art. 10- Dimissioni dei consiglieri

Sezione 2^

Disciplina del Consiglio Comunale

- Art. 11- Lavori del Consiglio
- Art. 12- Convocazione del Consiglio
- Art. 13- Ordine del giorno delle sedute
- Art. 14- Pubblicità delle sedute
- Art. 15- Voto palese e segreto
- Art. 16- Maggioranza richiesta per la validità delle sedute
- Art. 17- Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

- Art. 18- Astenuti e schede bianche e nulle
- Art. 19- Consigliere Anziano
- Art. 20- Disposizioni generali sulle Commissioni consiliari
- Art. 21- Commissione consiliare di vigilanza sulla gestione economica
- Art. 22- Commissione consiliare d'indagine
- Art. 23- Rappresentanza delle minoranze
- Art. 24- Regolamento interno
- Art. 25- Nomina della Giunta

CAPO II LA GIUNTA

Sezione 1^ FORMAZIONE DELLA GIUNTA

- Art. 26- Composizione della Giunta
- Art. 27- Assessori esterni al Consiglio
- Art. 28- Incompatibilità
- Art. 29- Insediamento della Giunta Comunale
- Art. 30- Durata in carica e surrogazioni
- Art. 31- Forma di presentazione delle dimissioni

Sezione 2^ ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- Art. 32- Indirizzi per l'esercizio delle competenze della Giunta
- Art. 33- Adunanze e deliberazioni

CAPO III IL SINDACO

- Art. 34- Funzioni del Sindaco
- Art. 35- Vicesindaco
- Art. 36- Incarichi e deleghe agli Assessori

CAPO IV DIPOSIZIONI COMUNI

Art. 37- Astensione obbligatoria

Art. 38- Mozione di sfiducia

Art. 39- Pari opportunità

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 40- Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

Art. 41- Valorizzazione del libero Associazionismo

Art. 42- Partecipazione alla formazione di atti

Art. 43 - Consultazione della popolazione del Comune

Art. 44- Referendum consultivo

Art. 45- Partecipazione popolare

Art. 46- Difensore civico

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Art. 47- Unità organizzative dell'Amministrazione comunale

Art. 48- Esecuzione delle deliberazioni

Art. 49- Competenze del Segretario

Art. 50- Incarichi a tempo determinato

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 51- Finalità e disciplina dei pubblici servizi

Art. 52- Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

Art. 53- Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

Art. 54- Partecipazione a società di capitali

Art. 55- Promozioni a forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

Art. 56- Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

Art. 57- Amministratori e Sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali

TITOLO VII FINANZE E CONTABILITA'

Art. 58- Controllo economico interno della gestione

Art. 59- Collegio e funzioni del Revisore del Conto

Art. 60- Osservazioni per fatti di gestione da parte dei consiglieri

Art. 61- Motivazioni delle deliberazioni consiliari

TITOLO VIII NOME TRANSITORIE

Art. 62- Regolamenti comunali anteriori

TITOLO I° PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto dello Statuto)

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Schiavon in attuazione del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.
2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla Legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Articolo 2 (Finalità ed obiettivi dell'azione comunale)

1. Il Comune di Schiavon svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritiene di interesse della propria comunità, al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.
2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

Articolo 3 (Collaborazione)

1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, può valutare l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.
2. Il Comune a tale scopo promuove forme permanenti di consultazione con i comuni contermini.

Articolo 4 (Stemma e Gonfalone)

1. Lo stemma del Comune è rappresentato da uno scudo con lo sfondo rosso nella parte alta raffigurante un bue al naturale su campagna verde. Lo scudo è circondato, per tre dei suoi lati ad esclusione della parte superiore, da un ramo di quercia a destra e un ramo di alloro a sinistra, entrambi decussati in punta e legati insieme da un nastro rosso che forma un fiocco.
2. Il gonfalone del Comune è formato da un "drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento "COMUNE DI SCHIAVON".
3. L'uso dello stemma da parte di Associazioni ed Enti operanti nel Comune può essere autorizzato dalla Giunta nel rispetto delle norme di legge vigenti.

TITOLO II °
IL TERRITORIO DEL COMUNE

Articolo 5
(Sede di riunione degli organi comunali)

1. Il Comune ha sede nel capoluogo.
2. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere anche convocati in sede diversa dalla sede comunale, su decisione del Sindaco.

TITOLO III
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I
I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 6
(Diritti e poteri dei consiglieri)

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:
 - a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
 - b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze ed ogni altra istanza ispettiva alle quali il Sindaco o gli Assessori o i Consiglieri delegati devono rispondere entro 30 gg;
 - c) le mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
 - d) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.
3. Il Sindaco – Presidente assicura un'adeguata informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale.

Articolo 7
(Doveri dei consiglieri comunali)

1. Ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute di Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.

Articolo 8 (Decadenza)

1. I Consiglieri che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo presentato di volta in volta prima della competente seduta del C.C., sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio comunale.
Il Sindaco/Presidente accertata l'assenza maturata, provvede con comunicazione scritta all'avvio del procedimento amministrativo a carico del Consigliere.
Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
2. Scaduto il termine, il Consiglio comunale esamina e delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Articolo 9 (Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi ed eleggono il loro capogruppo; ciascun gruppo può anche essere formato da un consigliere, se unico eletto nella lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Articolo 10 (Dimissione dei consiglieri)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 38, comma 8 (e art. 141, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 267/2000.

SEZIONE II DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 11 (Lavori del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale deve essere convocato per l'esame e l'approvazione dei documenti contabili dell'ente ai sensi della legislazione vigente e del Regolamento di Contabilità.
2. Il regolamento dovrà stabilire le modalità di esame delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri.
3. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri (tre).
4. Entro 120 giorni dall'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

I Consiglieri hanno diritto d'intervenire, proporre integrazioni, adeguamenti o modifiche.

E' facoltà del Consiglio Comunale, durante il mandato, di adeguare le linee programmatiche secondo nuove esigenze. Entro il 30 settembre il Consiglio Comunale verifica l'attuazione del programma annuale.

Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio comunale una rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale previo esame sulla realizzazione degli interventi richiesti.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Articolo 12 **(Convocazione del Consiglio Comunale)**

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. Il Sindaco convoca il Consiglio in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
3. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta. Le cartelle dell'o.d.g. saranno a disposizione dei Consiglieri a decorrere dalla notifica.
4. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto dal comma 3 è ridotto a due giorni liberi e le cartelle degli o.d.g. saranno subito disponibili.
5. Ogni proposta sottoposta all'esame del Consiglio sarà corredata di tutta la documentazione necessaria e prevista dalla legge come stabilito ai commi 3 e 4 affinché i Consiglieri possano documentarsi.
6. La notificazione dell'avviso di convocazione è eseguita nel rispetto del Regolamento per il funzionamento degli Organi Elettivi.

Articolo 13 **(Ordine del giorno delle sedute)**

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici insieme all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco e può essere integrato fino a 48 ore prima della riunione del Consiglio solo per motivi di urgenza e con le stesse modalità e procedure stabilite per la notificazione dell'avviso di convocazione.
3. Il Consiglio non può discutere o deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 14

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 15

(Voto palese e segreto)

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone.
2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengano in modo palese.

Articolo 16

(Maggioranza richiesta per la validità delle sedute)

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.

Articolo 17

(Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che non siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Articolo 18

(Astenuiti e schede bianche e nulle)

1. Il consigliere che dichiara di astenersi al voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
4. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Nel caso di votazione segreta le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Articolo 19

(Consigliere anziano)

1. In ogni caso in cui la legge, lo Statuto o il Regolamento facciano riferimento al consigliere anziano, si intende tale il consigliere individuato secondo il criterio della cifra elettorale maggiore.

Articolo 20
(Disposizioni generali sulle Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
2. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio non deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
3. Il Consiglio comunale può, altresì istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.
4. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire ad esse gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.
5. Il regolamento nel rispetto del principio di proporzionalità che garantisca la rappresentanza delle minoranze disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.
6. La presidenza di Commissioni di controllo, di garanzia e di indagine è attribuita ad un rappresentante delle minoranze.
7. Le Commissioni eventualmente nominate devono garantire la presenza di entrambi i sessi per pari opportunità tra uomo e donna.

Articolo 21
(Commissione consiliare d'indagine, di controllo e di garanzia)

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine, di controllo e di garanzia sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Articolo 22
(Rappresentanza delle minoranze)

1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 23
(Regolamento interno)

1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 24
(Gettone di presenza e/o Indennità di funzione)

1. Ai sensi del combinato disposto di cui al 4° comma dell'art. 82 del D. Lgs. 267/2000 può essere trasformato il gettone di presenza in indennità di funzione a condizione che ciò comporti pari o minori oneri finanziari a carico del Comune.
2. Il Consiglio comunale all'inizio di ogni suo mandato stabilisce se applicare il gettone di presenza o l'indennità di funzione.

Articolo 25
(Nomina della Giunta)

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra i quali il Vicesindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini garantendo la presenza di entrambi i sessi e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

CAPO II
LA GIUNTA

SEZIONE I
FORMAZIONE DELLA GIUNTA

Articolo 26
(Composizione della Giunta)

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori stabilito in non più di due.
2. Possono far parte della Giunta anche i cittadini non consiglieri, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Articolo 27
(Assessori esterni al Consiglio)

1. Gli assessori esterni al Consiglio Comunale sono nominati contestualmente agli altri assessori.
2. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.
3. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Articolo 28
(Incompatibilità)

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Articolo 29
(Insediamento della Giunta Comunale)

1. La Giunta Comunale si insedia dopo la comunicazione dei nominativi degli Assessori da parte del Sindaco al Consiglio Comunale.

Articolo 30
(Durata in carica e surrogazioni)

1. Il Sindaco e gli assessori continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei successori, salvo il successivo comma 2.
2. Nel caso in cui il Sindaco cessa dalle sue funzioni ai sensi art. 53 del D. Lgs. 267/2000 si applicano le disposizioni di legge.
3. Della sostituzione di singoli componenti della Giunta revocati dal Sindaco, viene data motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sostituzione.

Articolo 31
(Forma di presentazione delle dimissioni)

1. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Le dimissioni devono essere fatte per iscritto e si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo comunale.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Divenute tali, si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
3. Le dimissioni di singoli assessori sono irrevocabili e di effetto immediato dalla loro presentazione.

SEZIONE II
ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Articolo 32
(Indirizzi per l'esercizio delle competenze della Giunta)

1. La Giunta svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, attua i programmi e i piani deliberati dal medesimo, nel rispetto dei bilanci e degli indirizzi contenuti negli atti riservati alla competenza del Consiglio. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.
2. La Giunta pone in essere, altresì, gli atti riservatele da leggi e regolamenti con esclusione di tutti gli atti demandati agli uffici, servizi, segretario comunale e/o direttore generale ai sensi di legge.

Articolo 33
(Adunanze e deliberazioni)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso delibere collegiali.
2. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco il quale ne presiede le riunioni.
3. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la stessa ritenga opportuno sentire.
4. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
5. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

CAPO III IL SINDACO

Articolo 34 (Funzioni del Sindaco)

1. Il Sindaco espleta i compiti attribuitigli dalla Legge e dallo Statuto. Rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio Comunale. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Articolo 35 (Vicesindaco)

1. Il Sindaco nomina fra gli assessori il Vicesindaco, con funzioni di sostituto, nel caso di sua assenza o impedimento e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta.
2. Nei casi di impedimento o di assenza del Vicesindaco, il Sindaco è sostituito da un assessore, a partire dal più anziano in ordine di età.
3. Nel caso di assenza o impedimento degli assessori, le funzioni del Sindaco sono svolte dal consigliere anziano.

Articolo 36 (Incarichi e deleghe agli assessori)

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori, riferendone alla Giunta.
2. Il Sindaco può altresì delegare gli assessori a compiere gli atti di sua competenza.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 37 (Astensione obbligatoria)

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini entro il 4° grado.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

Articolo 38 (Mozione di sfiducia)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre

trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 39 (Pari opportunità)

1. Sono garantite le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125, come previsto dalla Legge 215/2012.
2. Si garantisce, infatti, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 40 (Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune)

1. Il Comune possiede il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli e associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune.
2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 241 del 1990 e nel D. Lgs. 267/2000, disciplina il diritto di accesso e di informazione in modo da garantire l'esercizio più ampio possibile.

Articolo 41 (Valorizzazione del libero associazionismo)

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su richiesta delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.
5. Il Comune può stipulare con gli organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
6. Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Articolo 42

(Partecipazione alla formazione di atti)

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di attiche interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, o direttamente, o mediante referendum, questionari, assemblee, audizioni da parte della Giunta Comunale, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie.
2. Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente".
3. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma precedente, debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

Articolo 43

(Consultazione della popolazione del Comune)

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione viene richiesta dalla popolazione o dai consiglieri secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.
4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica della consultazione stessa.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Articolo 44

(Referendum)

1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo e propositivo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Non è ammesso il referendum sulle seguenti materie:
 - tributi e tariffe
 - provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal 20% di cittadini elettori nel Comune, secondo le modalità previste da apposito regolamento.
6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo. Non può aver luogo referendum in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.

7. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Articolo 45 (Partecipazione popolare)

1. Ogni cittadino, in forma singola o associativa, può rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni o proposte finalizzate alla migliore tutela degli interessi generali.
L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e comunque entro 60 giorni dalla presentazione al protocollo e di far conoscere agli interessati la decisione assunta.
Il Sindaco fornisce puntualmente informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio Comunale.

Articolo 46 (Difensore civico)

1. Il Comune di Schiavon si accorda con più comuni per la nomina di una persona che svolga la funzione di Difensore Civico. I rapporti tra i Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione che regolerà anche l'elezione, le prerogative, i mezzi nonché rapporti specifici con i Consigli comunali.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Articolo 47 (Unità organizzative dell'Amministrazione comunale)

1. L'Amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.
2. Ciascuna unità organizzativa utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, secondo criteri di economicità.
3. Il responsabile dell'unità organizzativa, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro, secondo criteri di efficienza.
4. Le unità organizzative, coordinate dal Segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo unità speciali per progetti determinati.
In tal caso, si può individuare un responsabile del progetto, eventualmente assegnando i mezzi necessari.
5. I principi di organizzazione previsti dai commi che precedono si applicano anche alle istituzioni.
6. Il regolamento relativo agli uffici e servizi disciplina le modalità per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico. Spettano agli uffici e servizi le competenze, con esclusione delle funzioni conferite al Segretario Comunale (articolo 49 dello Statuto), ai sensi del D. Lgs. 267/2000, nonché competenze derivanti.

Articolo 48
(Esecuzione delle deliberazioni)

1. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario ai responsabili delle singole unità organizzative.

Articolo 49
(Competenze del Segretario)

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività. Il Segretario, inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Articolo 50
(Incarichi a tempo determinato)

1. Il Sindaco, nel rispetto degli atti fondamentali e degli indirizzi del Consiglio può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per ottenere obiettivi determinati e con convenzione a termine.
2. Il Sindaco può procedere alla nomina del direttore generale dell'Ente in convenzione tra i Comuni oppure può attribuire le funzioni di direttore generale al segretario del Comune. Tale nomina non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

TITOLO VI
I SERVIZI

Articolo 51
(Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi)

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società per azioni, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

Articolo 52
(Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni)

1. Il Sindaco procede alla nomina degli amministratori di aziende e istituzioni, facendo precedere la nomina del Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale.
2. I candidati debbono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, da illustrare nel curriculum.
3. Con le modalità di cui ai commi precedenti si procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza, per qualsiasi motivo verificatasi.
4. Tale comunicazione deve essere immediatamente data al Sindaco dai responsabili della azienda o della istituzione.
5. Il Sindaco può revocare tutti gli amministratori, ovvero alcuni o uno di essi, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 267/2000.
6. Il provvedimento di revoca deve indicare i nomi dei nuovi amministratori.

Articolo 53 **(Istituzioni per la gestione di servizi pubblici)**

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto da cinque membri.
2. I membri del consiglio di amministrazione salvo revoca, comma 5° art. 52, restano in carica fino all'elezione del Sindaco successivo, sono rieleggibili, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.
3. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le previsioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.
4. Il consiglio di amministrazione della istituzione, sentito il Sindaco, può nominare direttore dell'istituzione medesima il Segretario Comunale, o un dipendente comunale, ovvero anche una persona esterna all'amministrazione, in base a pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.
5. Il Sindaco, sentito il consiglio di amministrazione della istituzione, assegna alla stessa i mezzi necessari al suo funzionamento.
6. L'Amministrazione e la gestione della istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa sono disciplinati da un apposito regolamento comunale.

Articolo 54 **(Partecipazione a società di capitali)**

1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuovere la fondazione.
2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile.

Articolo 55 **(Promozioni a forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche)**

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

Articolo 56

(Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative)

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o una persona da esso delegata.

Articolo 57

(Amministratori e Sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali)

1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.
2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al comma 1 e riferisce annualmente al Consiglio Comunale.
3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

TITOLO VII FINANZE E CONTABILITA'

Articolo 58

(Controllo economico interno della gestione)

1. Il controllo economico interno è svolto dal responsabile dell'ufficio ragioneria ai sensi delle norme vigenti.
2. I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico della gestione.

Articolo 59

(Revisore del Conto e sue funzioni)

1. Il Revisore del Conto, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario, ha diritto di accesso agli atti in conformità di quanto stabilito dallo Statuto e dalle norme vigenti. Il revisore svolge funzioni di controllo interno e di revisione economico-finanziaria, in attuazione della normativa di settore vigente. In particolare svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di collaborazione con il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Segretario ed i funzionari comunali;
 - b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
 - c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità, l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) redazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine di giorni 20, decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dalla Giunta Comunale.

La relazione deve contenere l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa.

L'esercizio delle funzioni del Revisore è disciplinato dalle normative di legge e di regolamento.

Articolo 60

(Osservazioni per fatti di gestione da parte dei consiglieri)

1. Ogni Capogruppo può evidenziare al Revisore dei Conti fatti afferenti alla gestione dell'Ente, che ritenga censurabili, ed esso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al Consiglio.
2. Quando la denuncia provenga da un terzo dei consiglieri, il Revisore deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire tramite il Sindaco al Consiglio, motivando eventuali ritardi.

Articolo 61

(Motivazione delle deliberazioni consiliari)

1. Il Consiglio Comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte del Revisore dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE

Articolo 62

(Regolamenti Comunali anteriori)

1. I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.